



REGOLAMENTO DI GRUPPO

per la gestione dei Conflitti di Interesse

DESTINATARI

- Cassa Centrale
- Banche Affiliate
- Allitude S.p.A.
- Assicura Agenzia S.r.l.
- Assicura Broker S.r.l.
- Claris Leasing S.p.A.
- Claris Rent S.p.A.
- Prestipay S.p.A.
- Banca di Bologna Real Estate S.r.l.
- Cassa Rurale Alta Valsugana Soluzioni Immobiliari S.r.l.
- Immobiliare Villa Seccamani S.r.l.
- Raiffeisen Immobilien S.r.l.

Applicazione limitata:

- agli Intermediari finanziari si applicano i paragrafi 3.5, 4.1.5, 4.3, 5;
- alle Società non bancarie controllate, anche indirettamente, appartenenti al Gruppo si applicano in particolare i paragrafi 4.1.5, 4.3, 5.

DIREZIONE COMPETENTE - AUTORE

Direzione General Counsel

VERSIONE	DATA APPROVAZIONE	ORGANO DELIBERANTE
1	12.06.2019	Consiglio di Amministrazione di Capogruppo
2	08.09.2022	Consiglio di Amministrazione di Capogruppo
3	11.12.2025	Consiglio di Amministrazione di Capogruppo

NOVITA'

- revisione complessiva della struttura del documento secondo la nuova impostazione della normativa interna in ottica di semplificazione e razionalizzazione dei contenuti;
- introduzione del paragrafo 4.1.4. relativo alla “gestione e prevenzione dei conflitti di interesse degli amministratori rilevanti ai sensi degli Statuti delle Banche Affiliate”, per effetto di clausole non standard e transitorie;
- aggiornamento della disciplina dei conflitti di interesse degli esponenti aziendali con distinzione delle previsioni applicabili agli amministratori e ai sindaci delle Banche Affiliate in relazione alla normativa codicistica e statutaria;
- coordinamento con le previsioni del Regolamento del Modello Risk Based in tema di impatti sullo Score Governance delle Banche Affiliate;
- revisione del paragrafo 4.3 “ulteriori fattispecie di interesse all'interno del Gruppo” in relazione agli interessi degli amministratori derivanti dalla pluralità di cariche nelle società del Gruppo;
- definizione delle disposizioni normative applicabili alle Società del Gruppo diverse dalle Banche Affiliate.

INDICE

1.	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	5
2.	PRINCIPI E INDIRIZZI DI GOVERNO.....	5
2.1.	AMBITO DI APPLICAZIONE	5
2.2.	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	5
3.	OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI.....	6
3.1.	PREVISIONE NORMATIVA	6
	Articolo 48. – Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali	6
3.2.	AMBITO DI APPLICAZIONE	6
3.3.	PRESIDI ORGANIZZATIVI.....	8
3.4.	PROCEDURA DELIBERATIVA.....	9
3.5.	PREVISIONE SPECIFICA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI	10
4.	CONFLITTI DI INTERESSE DEGLI ESPONENTI AZIENDALI.....	11
4.1.	CONFLITTI DI INTERESSE DEGLI AMMINISTRATORI.....	11
4.1.1.	PREVISIONI NORMATIVE E SANZIONATORIE	11
4.1.2.	AMBITO DI APPLICAZIONE	11
4.1.3.	GESTIONE E PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	12
4.1.4.	GESTIONE E PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE DEGLI AMMINISTRATORI RILEVANTI AI SENSI DEGLI STATUTI DELLE BANCHE AFFILIATE.....	13
4.1.5.	PREVISIONI SPECIFICHE PER LE SOCIETA' CONTROLLATE	15
4.2.	INTERESSE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLE BANCHE AFFILIATE	16
4.3.	ULTERIORI FATTISPECIE DI INTERESSE ALL'INTERNO DEL GRUPPO	17
5.	CONFLITTI DI INTERESSE DEL PERSONALE PIÙ RILEVANTE E DEI MEMBRI DELLA DIREZIONE GENERALE	18
5.1.	PREVISIONE NORMATIVA	18
5.2.	AMBITO DI APPLICAZIONE	18
5.3.	PRESIDI ORGANIZZATIVI E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	19
6.	NORMATIVA ESTERNA DI RIFERIMENTO	19
7.	GLOSSARIO	20
8.	ALLEGATI.....	20

1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di descrivere procedure e presidi organizzativi per la gestione delle situazioni di interesse rilevanti a livello di governance del Gruppo, ivi incluse le operazioni ex art. 136 TUB, rinviando, per quanto concerne l'assunzione di attività di rischio e le altre operazioni con Soggetti Collegati ed i relativi adempimenti, alla normativa interna di Gruppo per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati.

Sono escluse dal presente Regolamento le previsioni in materia di conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento alla clientela, nonché quelle in tema di conflitti di interesse tra l'attività di concessione di credito e quella di assunzione di partecipazioni, per le quali si fa riferimento alla relativa regolamentazione interna.

Il presente Regolamento e i suoi aggiornamenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il voto favorevole di almeno la maggioranza degli amministratori indipendenti, assunto il parere vincolante del Collegio Sindacale, su proposta della Direzione General Counsel e con il parere della Direzione Compliance.

2. PRINCIPI E INDIRIZZI DI GOVERNO

In esecuzione dell'attività di direzione e coordinamento, la Capogruppo può emanare le disposizioni vincolanti e non vincolanti previste dall'art. 8 del Contratto di Coesione anche al fine di mitigare potenziali conflitti di interesse. La Capogruppo valuta la presenza di rilevanti e diffusi conflitti di interesse con impatti sul corretto funzionamento della governance ai fini della classificazione risultante dal Modello Risk Based.

2.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica a Cassa Centrale, alle Banche Affiliate e alle Società non bancarie controllate, anche indirettamente, appartenenti al Gruppo, che sono tenute a adottarlo alla prima adunanza utile dei rispettivi Consigli di Amministrazione per recepimento e relativa attuazione.

2.2. FORMAZIONE OBBLIGATORIA

In linea con le raccomandazioni di Banca d'Italia circa la necessità per le banche di adottare piani di formazione adeguati ad assicurare un idoneo bagaglio di competenze tecniche dei membri degli Organi Sociali, il Consiglio di Amministrazione approva un piano di formazione che tenga conto anche dell'esigenza di assicurare le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie

funzioni, al fine di garantire il costante adeguamento alla normativa vigente, ai principi etici e alle procedure interne volte a prevenire, individuare e gestire situazioni di conflitto di interessi.

3. OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI

3.1. PREVISIONE NORMATIVA

L'**art. 136 TUB**, rubricato “**Obbligazioni degli esponenti bancari**”, prevede che chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’unanimità con l’esclusione del voto dell’esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo.

L’esponente è passibile di sanzione penale in caso di violazione di tale divieto.

La suddetta disciplina è recepita nello Statuto-tipo delle Banche Affiliate all’art. 48 comma 1¹.

3.2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La previsione riguarda:

- **dal punto di vista soggettivo**, tutti gli Esponenti bancari² della Capogruppo e delle Banche Affiliate;
- **dal punto di vista oggettivo**, i rapporti contrattuali e, quindi, gli atti di compravendita, tutte le obbligazioni di qualsiasi natura - finanziarie e non finanziarie (ivi compresi gli incarichi

¹ Articolo 48. – Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali

48.1. Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all’unanimità, con l’astensione dell’esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori. Restano fermi i limiti e i divieti previsti nell’articolo 37.7 e nell’articolo 45.9.

² Con riferimento ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, in ottemperanza con quanto previsto dalla Circolare 229/1999, la disciplina in esame si applica al “*solo capo dell'esecutivo e non anche gli altri dirigenti, pur se dotati di poteri in materia di erogazione del credito. La previsione ricomprende il Vice Direttore generale solo nel caso in cui svolga la funzione di capo dell'esecutivo, nell'ipotesi in cui la carica di direttore generale sia vacante*”. Con riferimento a tale ultimo aspetto, alla luce di una lettura funzionale della norma, si deve in ogni caso ritenere che l’art. 136 TUB trovi applicazione nei confronti del Vice Direttore (o del sostituto Direttore) ognqualvolta questi eserciti, in concreto e con continuità, le funzioni proprie del Direttore Generale, a prescindere dalla formale vacanza della carica, ricomprensivo anche i casi di assenza temporanea del Direttore Generale.

professionali affidati) - in cui assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e sussiste, anche solo in astratto, la possibilità di conflitto con l'interesse della banca.

Non rientrano nell'applicazione della norma i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, le operazioni di pronti contro termine, l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza), resi agli esponenti a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti.

Con riferimento agli incarichi professionali affidati, fermo il limite previsto per gli amministratori all'art. 37 comma 7³ e il divieto previsto per i sindaci dall'art. 45 comma 9⁴ dello Statuto-tipo, motivi di opportunità consigliano in ogni caso di evitare l'affidamento (diretto o indiretto) in forma sistematica ed esclusiva a propri esponenti di incarichi professionali, in quanto tale prassi potrebbe incidere sulla stessa compatibilità degli interessi dell'esponente con gli interessi aziendali.

La procedura di cui all'art. 136 TUB trova applicazione per le obbligazioni a scadenza indeterminata ovvero, nelle ipotesi in cui siano mutate le condizioni dell'operazione (tassi, valute, spese, commissioni, ecc.), anche nei casi seguenti:

- finanziamenti accordati ad un soggetto prima che lo stesso diventasse esponente aziendale della banca o società contraente;
- obbligazioni assunte da esponenti di banche partecipanti ad un procedimento di fusione, nel caso di permanenza degli esponenti medesimi presso gli organi collegiali della nuova banca.

³ Articolo 37. – Poteri del Consiglio di Amministrazione

37.7. Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, il parente o affine entro il secondo grado degli amministratori, ovvero con società nelle quali i soggetti indicati nel presente articolo 37.7 partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a Euro 100.000 su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente articolo 37.7. non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con le Società del Gruppo o con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

⁴ Articolo 45. – Composizione del collegio sindacale

45.9. Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, alla persona legata in unione civile o convivenza di fatto, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con le Società del Gruppo o gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

La disciplina di cui all'art. 136 TUB si applica anche in tutti i casi in cui obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più esponenti da un rapporto tale che, delle sue obbligazioni, detto o detti esponenti siano tenuti a rispondere personalmente e illimitatamente. Tale ipotesi ricorre quando obbligato o contraente sia una:

- società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;
- società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale esso sia socio accomandatario;
- società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista.

Nell'ipotesi di obbligazioni contratte da società, si ritiene applicabile l'art. 136 TUB ove l'esponente abbia nella società contraente una posizione di controllo ai sensi dell'art. 23 del TUB.

La disciplina in questione, inoltre, si applica in relazione alle obbligazioni "indirette", per tali intendendosi le fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto — persona fisica o giuridica — diverso dall'esponente, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo.

In particolare, nell'ottica di pieno rispetto dello spirito della norma, sono incluse nell'ambito di applicazione le obbligazioni assunte dalla banca con soggetti legati all'esponente da rapporti di parentela o coniugio (figli, coniuge, convivente *more uxorio* e relativi figli purché conviventi), quando ciò incida sulla situazione economica di quest'ultimo. Ferma restando la necessità di garantire un presidio organizzativo per individuare tali fattispecie, previsto al paragrafo successivo, spetta al Consiglio di Amministrazione, che l'interessato deve rendere edotto della propria particolare situazione fornendo tutti i chiarimenti necessari, valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indiretta.

Nel caso di finanziamenti a favore di società non controllate nelle quali esponenti della banca rivestano le cariche di amministratore o di sindaco, si ritiene che la mera coincidenza di cariche, ovvero la mera detenzione da parte di detti esponenti di una partecipazione di minoranza in detta società non dia luogo, di per sé, all'applicazione dell'art. 136 TUB, ferma comunque la possibile ricorrenza, in concreto, di circostanze rilevanti ai fini delle altre disposizioni in materia di interessi degli esponenti aziendali.

3.3. PRESIDI ORGANIZZATIVI



Gli esponenti sono tenuti a dichiarare i soggetti rilevanti ai fini dell'applicazione della norma contestualmente alla nomina e confermare la **dichiarazione** resa con periodicità almeno annuale. In caso di modifica della situazione rispetto a quanto dichiarato, sarà obbligo degli esponenti informare tempestivamente la banca per l'aggiornamento della propria dichiarazione.

A tal fine, presso la Capogruppo e le Banche Affiliate è istituito il Registro dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB (denominato anche solo "**Registro 136**"), nel quale è responsabilità del Referente Soggetti Collegati o altra Struttura incaricata da ciascuna banca censire tutti i soggetti rilevanti ai fini della disciplina in parola.

Gli "strettissimi familiari" sono inseriti nel Registro 136 al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare l'eventuale presenza di un'obbligazione indiretta dell'esponente.

Per procedere all'identificazione e al censimento dei soggetti rilevanti ai fini della disciplina in parola, la Capogruppo e le Banche Affiliate fanno riferimento:

- alle dichiarazioni che gli Esponenti bancari sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse;
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti;
- alle ulteriori informazioni a disposizione, anche ricavate da eventuali provider esterni.

Si precisa che deve essere assicurato il coordinamento con le informazioni raccolte e mappate sui Soggetti Collegati ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e s.m.i. ("Circolare 285") e del Principio Contabile Internazionale (IAS) n. 24 in materia di Informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate, come previsto nell'ambito della normativa interna di Gruppo per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati.

3.4. PROCEDURA DELIBERATIVA

L'operazione o la proposta che ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB può essere approvata soltanto con il **voto favorevole di tutti i componenti** presenti del Consiglio di Amministrazione, con l'**astensione dell'interessato** e il **voto favorevole** di tutti i componenti **del Collegio Sindacale**.

L'unanimità prescritta non è condizionata alla presenza di tutti i componenti l'organo di amministrazione, essendo sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, senza alcuna astensione - salvo quella

dell'interessato - votino a favore dell'operazione. Nella relativa verbalizzazione si avrà cura di fare risultare esplicitamente l'osservanza delle condizioni suindicate.

La deliberazione presa all'unanimità richiesta dall'art. 136 TUB è assunta, normalmente, dal Consiglio di Amministrazione della banca.

Resta ferma la possibilità che un Organo delegato possa deliberare operazioni nei confronti degli Esponenti bancari. La decisione di delega, assunta nel rispetto dell'iter indicato dall'art. 136 TUB, dovrà essere circostanziata relativamente al tipo, importo e caratteristiche dell'operazione delegata ed assunta in relazione al singolo soggetto interessato. Delle decisioni assunte in esercizio della delega deve essere data appropriata e tempestiva rendicontazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta utile.

Peraltro, qualora la funzione di gestione sia per disposizione statutaria delegata in via ordinaria a un organo ristretto (Comitato Esecutivo) cui sono attribuiti poteri generali in materia di erogazione del credito, si ritiene coerente con il dettato normativo che tale organo assuma le deliberazioni richieste dall'art. 136 TUB. È tuttavia opportuno che le relative deliberazioni siano portate tempestivamente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, possibilmente in occasione della prima seduta utile.

Per quanto concerne l'approvazione dell'operazione da parte del Collegio Sindacale, poiché è richiesto che tutti i membri dell'organo di controllo effettivi, nessuno escluso, esprimano il proprio voto favorevole, quando, per qualsiasi motivo, uno di essi non abbia presenziato alla seduta dell'organo nella quale la deliberazione è stata adottata, l'approvazione del membro dell'organo di controllo assente deve risultare da atto scritto e trascritto nel verbale dell'adunanza successiva rispetto a quella in cui è assunta la decisione.

Resta in ogni caso esclusa, sino a quando tutti i componenti dell'organo di controllo non abbiano espresso voto favorevole rispetto all'operazione, la possibilità di dare esecuzione all'operazione.

Nel caso di operazioni con Soggetti Collegati che siano rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, si rimanda a quanto disciplinato dalla normativa interna di Gruppo in tema di operazioni con Soggetti Collegati.

3.5. PREVISIONE SPECIFICA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

In base alla Circolare n. 288 della Banca d'Italia del 3 aprile 2015, Titolo III, Capitolo 1, Sezione VII, paragrafo 2 ("Rischi connessi con l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma"), eventuali operazioni di finanziamento, diretto o indiretto, a favore di esponenti aziendali e di

imprese o società da essi controllate o sulle quali siano in grado di esercitare un'influenza notevole, dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione - reso edotto di tale circostanza dall'esponente medesimo - con decisione presa all'unanimità e con l'astensione dell'esponente interessato.

Tale previsione si applica agli intermediari finanziari del Gruppo in coerenza con quanto previsto nei precedenti paragrafi per la Capogruppo e le Banche Affiliate, in quanto compatibile.

4. CONFLITTI DI INTERESSE DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

4.1. CONFLITTI DI INTERESSE DEGLI AMMINISTRATORI

4.1.1. PREVISIONI NORMATIVE E SANZIONATORIE

Ai sensi dell'**art. 2391 Codice civile**, l'amministratore “deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata”.

Per “interesse” deve intendersi qualunque utilità, attuale o potenziale ed anche di natura non strettamente patrimoniale, che l'amministratore possa trarre dalla deliberazione della società. Ai fini dell'art. 2391 Codice civile rileva l'interesse dell'amministratore non solo quando lo stesso sia in conflitto con l'interesse sociale, ma anche quando esso sia neutro o addirittura conforme.

Il mancato rispetto delle previsioni sopra descritte comporta le sanzioni penali previste dall'art. 2629-bis Codice civile per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione, quando dalla violazione derivino danni alla società o a terzi.

L'**art. 53 comma 4 TUB** prevede che – fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391 Codice civile – “gli amministratori [di una Banca] debbano astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi”.

La mancata astensione è sanzionata in via amministrativa a norma dell'art. 144-sexies TUB.

4.1.2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le previsioni sopra richiamate riguardano le situazioni di interesse che un amministratore abbia, per conto proprio o di terzi, in ogni operazione o decisione dell'Organo aziendale di cui faccia parte.

In tali fattispecie, che devono essere valutate caso per caso dall'interessato, rientrano le operazioni che coinvolgono direttamente l'amministratore e quanto meno le operazioni che coinvolgono:

- 1) soggetti che presentano stretti legami con l'amministratore e le società o imprese da questi controllate o partecipate;
- 2) società nelle quali l'amministratore ricopre una carica di amministrazione, controllo o alta direzione;
- 3) terzi con cui l'amministratore sia vincolato da un rapporto di associazione professionale, ivi comprese le società fra professionisti;
- 4) terzi con cui l'amministratore abbia relazioni commerciali o altri rapporti di natura professionale quale prestatore di servizi;
- 5) terzi legati all'amministratore da uno o più rapporti di debito/credito.

Le fattispecie sopra individuate non esauriscono le situazioni rilevanti ai fini della normativa sugli interessi degli amministratori, la cui applicabilità andrà pertanto verificata caso per caso.

Si ricorda che dalle informazioni dichiarate in relazione alla specifica operazione possono emergere “eventi sopravvenuti” rilevanti ai fini della sussistenza dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti interessati, tali da comportare una nuova valutazione degli stessi sulla base della regolamentazione esterna e di Gruppo in materia.

Restano fermi i limiti a contrarre previsti dall'art. 37 comma 7 dello Statuto-tipo.

4.1.3. GESTIONE E PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La **dichiarazione** deve essere rivolta agli altri amministratori e al Collegio sindacale e deve essere effettuata con tempistiche sufficienti a consentire di poter valutare l'operazione, tenuto conto delle circostanze rilevanti nel caso concreto; può essere resa per iscritto o verbalmente in corso di seduta e dovrà essere idonea a consentire l'assunzione di una decisione pienamente informata dell'Organo in relazione a natura, origine, termini e portata dell'interesse.

La Struttura incaricata di Affari Societari o altra Struttura individuata dalla Banca è tenuta alla conservazione delle dichiarazioni degli amministratori rese ai sensi della normativa in esame, debitamente trascritte nel verbale della seduta di riferimento ai fini della rappresentazione della formazione della volontà dell'Organo collegiale.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione con riferimento alla fattispecie concreta.

Sia i contenuti della dichiarazione, sia le motivazioni della delibera devono risultare in modo esplicito nel verbale.

Con riferimento agli amministratori delle società bancarie, quindi della Capogruppo e delle Banche Affiliate, l'art. 53 comma 4 del TUB prevede l'**obbligo di astenersi** dalle deliberazioni in cui l'interesse dichiarato, per conto proprio o di terzi, sia in conflitto con quello della Banca. L'amministratore interessato è tenuto ad operare la valutazione di sussistenza di un potenziale conflitto secondo un criterio di prudenza.

Qualora la competenza deliberativa sia delegata a un amministratore, il soggetto delegato è tenuto ad investire il Consiglio di Amministrazione e ad astenersi dal compiere l'atto qualora sia portatore di un interesse. In caso di delega ad un organo collegiale (Comitato Esecutivo), la competenza può rimanere in capo all'organo delegato, nel rispetto della procedura prevista dagli artt. 2391 Codice civile e 53 comma 4 TUB. L'organo delegato è tenuto ad investire il Consiglio di Amministrazione qualora lo stesso – a causa dell'eventuale astensione di più amministratori interessati – non sia in condizione di esprimere la maggioranza dei voti richiesti.

4.1.4. GESTIONE E PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE DEGLI AMMINISTRATORI RILEVANTI AI SENSI DEGLI STATUTI DELLE BANCHE AFFILIATE

Il presente paragrafo disciplina la gestione e la prevenzione delle situazioni di interesse personale, professionale e politico degli amministratori, connesse a disposizioni transitorie e clausole non standard dello Statuto della Banca⁵.

In particolare, si tratta dei seguenti casi⁶:

- **Interesse personale:** l'amministratore è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il secondo grado di un dipendente della Banca Affiliata;
- **Interesse professionale:** l'amministratore è stato un dipendente della Banca Affiliata nei due anni precedenti l'assunzione della carica;
- **Interesse politico:** l'amministratore ricopre, o ha ricoperto nei dodici mesi precedenti l'assunzione della carica, gli incarichi politici statutariamente individuati, in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Banca Affiliata.

⁵ Si fa riferimento alle disposizioni transitorie e alle clausole non standard riguardanti le fattispecie disciplinate all'art. 34, comma 4, lettere c), d) e f) dello Statuto-tipo.

⁶ Con riferimento alle ipotesi di interesse professionale e politico, si precisa che dette situazioni, seppur maturate in periodo antecedente all'assunzione dell'incarico (rispettivamente, fino a 2 e 1 anno), devono essere gestite sulla base della disciplina descritta dal presente paragrafo fino alla conclusione del mandato come amministratore.

In tali casi, ferme restando le disposizioni normative sopra richiamate, la Banca è tenuta a monitorare attentamente i potenziali conflitti di interesse che influenzano l'esponente nominato, anche ai fini della rendicontazione verso la Capogruppo e l'Autorità di Vigilanza. L'esponente interessato è tenuto a portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione ogni informazione utile ai fini dell'individuazione delle fattispecie concrete e dei conseguenti presidi da adottare ex ante, per gestire i conflitti di interesse sopra elencati, siano essi effettivi, potenziali o che possano essere percepiti come tali.

In presenza di tali situazioni, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a: i) approfondire la situazione di fatto; ii) definire presidi organizzativi idonei a prevenire e gestire la situazione concreta, anche alla luce della perimetrazione delle circostanze effettivamente rilevanti svolta con il supporto delle strutture aziendali competenti; iii) valutare periodicamente l'efficacia di tali presidi; iv) definire i controlli di primo livello relativi ai presidi sopra individuati; v) valutare periodicamente gli impatti sul complessivo funzionamento dell'Organo di appartenenza nonché sulla partecipazione dell'esponente alle attività consiliari, tenuto conto del numero di decisioni dalle quali lo stesso si è astenuto; vi) fornire – ove richiesto – periodica⁷ informativa alla Capogruppo, unitamente alle valutazioni svolte dalle Funzioni Aziendali di Controllo.

Nelle fattispecie rilevanti identificate dal Consiglio di Amministrazione in base al romanino ii), per consentire agli altri componenti dell'Organo di pervenire a decisioni fondate, obiettive e indipendenti, l'esponente interessato è tenuto a non partecipare alla discussione e ad astenersi dal voto, valutando anche l'opportunità di abbandonare temporaneamente la riunione.

L'analisi del Consiglio di Amministrazione deve considerare almeno le seguenti indicazioni, fermo restando che la valutazione di eventuali ulteriori fattori o presidi connessi al caso concreto sono riservati alla valutazione del Consiglio di Amministrazione stesso:

1. In caso di interesse personale: (i) la valutazione deve considerare il ruolo ricoperto dal dipendente-familiare all'interno dell'organizzazione aziendale, nonché, eventualmente, le deleghe o i poteri autorizzativi a questi conferiti, la possibilità del dipendente (o dell'ufficio di appartenenza) di presentare proposte al Consiglio di Amministrazione, ovvero di partecipare all'attività istruttoria; ii) devono inoltre essere considerati tutti i rapporti che la Banca intrattiene con il familiare a titolo personale o allo stesso indirettamente riconducibili, nonché tutte le

⁷ Salvo diverse indicazioni da parte della Capogruppo, la periodicità delle attività di cui ai romanini iii), v) e vi) del presente elenco si intende a frequenza trimestrale.

decisioni sottoposte al Consiglio di Amministrazione che riguardino la gestione del rapporto di lavoro del dipendente (a titolo di esempio: spostamento di ruolo, promozioni, attribuzione di incarichi, modifica del contratto di lavoro, attribuzione di benefits, provvedimenti disciplinari);

2. In caso di interesse professionale: (i) la valutazione deve tenere in considerazione il ruolo e la qualifica che il dipendente ha ricoperto nei due anni precedenti all'assunzione della carica, nonché, eventualmente, le deleghe allo stesso attribuite e i poteri autorizzativi e di proposta effettivamente esercitati nel periodo; (ii) sulla base dell'analisi svolta, devono essere identificati i casi concreti suscettibili di riesame da parte del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto proposte, deliberazioni o decisioni precedentemente assunte dall'esponente in qualità di dipendente; (iii) i presidi organizzativi devono assicurare un'adeguata informativa all'Organo, in aggiunta alla dichiarazione dell'esponente interessato;
3. In caso di interesse politico: l'analisi deve considerare almeno i rapporti bancari, commerciali, professionali o di altra natura intrattenuti dalla Banca con l'ente in cui è ricoperta la carica. In ragione della specificità del caso concreto, la valutazione può essere estesa anche alle società controllate o partecipate in misura superiore al 10% dall'ente, nonché ai dipendenti dello stesso o di tali società.

Resta fermo che la valutazione, inclusa l'individuazione *ex ante* dei presidi necessari, deve essere ripetuta tempestivamente in caso di modifica delle circostanze di fatto.

Qualora la competenza deliberativa sia delegata o preveda l'intervento dell'amministratore interessato (es. *link auditor*, amministratore indipendente, esponente AML), questi è tenuto a investire il Consiglio di Amministrazione per l'individuazione della soluzione da adottare, astenendosi dalla discussione e dalla deliberazione, abbandonando temporaneamente la riunione.

La Capogruppo, nell'esercizio del potere di direzione e coordinamento, può disporre, mediante gli strumenti previsti dall'art. 8 del Contratto di Coesione, prescrizioni ulteriori riferite a specifiche fattispecie.

4.1.5. PREVISIONI SPECIFICHE PER LE SOCIETA' CONTROLLATE

Alle Società controllate non bancarie si applicano le previsioni in materia di interessi degli amministratori di cui all'art. 2391 Codice civile, disciplinate ai paragrafi 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3.

Qualora la società controllata sia costituita nella forma della società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2475-ter Codice civile "i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima

possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.”

Il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) prevede, all'art. 27, che, con riferimento a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, “al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile”.

4.2. INTERESSE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLE BANCHE AFFILIATE

Ai sensi dell'**art. 48 comma 2 Statuto-tipo delle Banche Affiliate**, gli obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del Collegio Sindacale per le erogazioni di credito, nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi inclusi gli atti di compravendita che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono rapporti di natura professionale con questi ultimi.

Pertanto, è richiesto ai componenti del Collegio Sindacale di dichiarare al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo, ogni fattispecie in cui la decisione riguardi soggetti con cui gli stessi intrattengono rapporti di natura professionale (ad es. clienti, società in cui ricoprano incarichi) a tutela della pienezza informativa sull'operazione oggetto di delibera, precisandone natura, termini, origine e portata.

La **dichiarazione** deve essere rivolta agli amministratori e agli altri componenti del Collegio sindacale e deve essere effettuata con tempistiche sufficienti a consentire di poter valutare l'operazione.

La dichiarazione resa dal Sindaco, nonché le motivazioni valutate dal Consiglio di Amministrazione in merito alle ragioni dell'operazione e alla convenienza della stessa per la Banca devono risultare dal verbale della decisione.

Ferme restando la previsione statutaria sopra citata, nonché il divieto a contrarre previsto dall'art. 45 comma 9 dello Statuto-tipo, si richiama il **dovere generale** di correttezza, indipendenza e terzietà che caratterizza i componenti dell'Organo di controllo.

4.3. ULTERIORI FATTISPECIE DI INTERESSE ALL'INTERNO DEL GRUPPO

Nell'ambito del Gruppo Bancario Cooperativo, situazioni particolari di interesse possono derivare dalla coincidenza di carica tra esponenti della Capogruppo ed esponenti delle Banche Affiliate. È infatti previsto dall'art. 37-bis comma 2-bis TUB che *"i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione"*. In tale contesto, la natura, l'origine, i termini e la portata dell'interesse degli esponenti espressione delle Banche Affiliate sono noti al Consiglio di Amministrazione di Capogruppo in ragione della normativa di Gruppo e delle valutazioni svolte in sede di nomina.

Solo qualora ritenga di essere portatore di ulteriori interessi significativi, anche per conto della Banca Affiliata presso la quale ricopre una carica, l'esponente interessato integrerà la propria dichiarazione⁸ e, qualora ravveda un conflitto, si asterrà dal voto.

L'approvazione di eventuali modifiche alla normativa interna di Gruppo in tema di Modello Risk Based ovvero alla normativa interna di Gruppo in tema di metodologia del sistema di cross-guarantee viene inoltre presidiato: i) dalla formulazione del parere del Comitato Rischi della Capogruppo, sentite le Funzioni Aziendali di Controllo; ii) dall'assunzione della delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti.

Situazioni di interesse possono derivare anche da ruoli ricoperti in altre società del Gruppo di amministratori delle Banche Affiliate.

In tali casi, in considerazione della *ratio* delle disposizioni normative in materia di interessi degli amministratori consistenti nell'assunzione di decisioni pienamente consapevoli e informate da parte degli Organi sociali e nell'astensione dell'interessato in presenza di conflitti, anche solo potenziali, si richiede che l'esponente interessato dia pronta comunicazione della propria nomina in altra società del Gruppo, precisandone le circostanze (data di assunzione dell'incarico, tipo di carica e

⁸ Tale dichiarazione è dovuta per decisioni diverse da quelle afferenti all'adozione di Policy, Regolamenti, linee guida, contratti per la fornitura di servizi o accordi di distribuzione di prodotti caratterizzati da i) trattamento omogeneo delle Banche Affiliate; ii) utilizzo di schemi contrattuali e listini prezzi standard, con preclusione di un trattamento migliore o deteriore alla singola Banca Affiliata.

durata). Tale dichiarazione contiene le informazioni concernenti la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse.

Ove sia necessaria un'integrazione di informazioni in relazione alla specifica delibera, dovrà essere resa specifica dichiarazione degli ulteriori elementi riferiti alla singola operazione (termini e portata dell'interesse rilevante nel caso di specie). In tali circostanze, dovrà essere valutata l'opportunità di astenersi dalla decisione in presenza di un potenziale conflitto di interessi e l'assunzione della decisione dovrà essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni e alla convenienza per la Banca.

5. CONFLITTI DI INTERESSE DEL PERSONALE PIÙ RILEVANTE E DEI MEMBRI DELLA DIREZIONE GENERALE

5.1. PREVISIONE NORMATIVA

Come previsto dalla normativa interna di Gruppo in materia di Soggetti Collegati, posto che potenziali rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali, collocati a diversi livelli gerarchico-funzionali, ciascuna Società del Gruppo Bancario è tenuta a presidiare le operazioni in cui tali dipendenti e collaboratori aziendali possono avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse.

5.2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Dal punto di vista soggettivo, il Gruppo identifica il perimetro di soggetti da prendere in considerazione a questi fini con il cd. "personale più rilevante" (di seguito anche "PPR"), individuato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca. Si ritiene opportuno applicare i presidi previsti dal presente capitolo anche ai membri della Direzione Generale (Direttore Generale, Vice Direttore Generale e Condirettore), che siano già identificati come Parti Correlate ai sensi della relativa disciplina: ciò al fine di garantire che anche tali soggetti siano sottoposti all'obbligo di astenersi dal deliberare un'operazione rispetto alla quale si configuri un interesse in conflitto.

Dal punto di vista oggettivo, il Gruppo è tenuto a presidiare tutte le operazioni in cui tali dipendenti e collaboratori aziendali possano avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse.

5.3. PRESIDI ORGANIZZATIVI E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Come previsto dalla normativa interna di Gruppo in materia di Soggetti Collegati, sono previsti i seguenti presidi:

- oltre ad eventuali presidi previsti all'interno della regolamentazione interna (es. Codice Etico, Politica Anticorruzione, Regolamento Disciplinare, ecc.), i soggetti rientranti nel perimetro sopra identificato sono tenuti a dichiarare le situazioni di interesse nelle operazioni al livello gerarchico superiore;
- qualora il soggetto in conflitto di interesse abbia potere deliberativo o autorizzativo dell'operazione, si prevede l'attribuzione della competenza al livello gerarchico superiore⁹.

6. NORMATIVA ESTERNA DI RIFERIMENTO

Di seguito si riportano le principali fonti normative esterne di riferimento:

- art. 2391 Codice civile, che disciplina le fattispecie in tema di interessi degli amministratori di Società per Azioni;
- art. 2475-ter Codice civile, che disciplina le fattispecie in tema di conflitto di interessi degli amministratori di società a responsabilità limitata;
- art. 53 comma 4 TUB, che prevede che gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391 primo comma Codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi;
- art. 6 comma 2-novies TUF, che prevede che gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391 primo comma Codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi;
- art. 136 TUB, in cui viene prevista la disciplina in materia di obbligazioni degli esponenti bancari;
- art. 27 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) che estende agli amministratori degli enti del terzo settore la disciplina di cui all'art. 2475-ter Codice civile;

⁹ Nel caso il conflitto di interesse sia in capo al Direttore Generale, la competenza deliberativa dovrà essere rimessa al Consiglio di Amministrazione.

- Circolare n. 229 della Banca d'Italia del 21 aprile 1999, Titolo II, Capitolo 3, Sezione II, in cui è declinata la disciplina attuativa dell'art. 136 TUB;
- Circolare n. 285 della Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, Parte III, Capitolo 6, in cui è previsto che la capogruppo definisce regole e criteri di svolgimento dell'attività delle banche affiliate in ordine alla gestione dei conflitti d'interesse;
- Circolare n. 288 della Banca d'Italia del 3 aprile 2015, Titolo III, Capitolo 1, Sezione VII, paragrafo 2 ("Rischi connessi con l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma");
- Linee Guida EBA-ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave;
- Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità della Banca Centrale Europea, dicembre 2021.

7. GLOSSARIO

Alta Direzione: il direttore generale, i suoi vicari e chi esercita funzioni equivalenti, nonché i responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo.

Esponenti bancari: indica i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Capogruppo e/o una banca del Gruppo. La definizione comprende, in particolare, gli amministratori e i sindaci, effettivi e supplenti, e il direttore generale; vi rientra il Vice Direttore generale solo nel caso in cui svolga la funzione di capo dell'esecutivo, nell'ipotesi in cui la carica di direttore generale sia vacante.

8. ALLEGATI

Allegato 1: FLUSSI INFORMATIVI

Non previsti

Allegato 2: POTERI DELEGATI

Non previsti

Allegato 3: STRUTTURE



